

Legge regionale 10 agosto 1989, n. 27.

Modifica dell'articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 recante «Disciplina dell'artigianato» e successive modifiche e integrazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

1. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, già modificato dall'articolo 4 della legge regionale 6 giugno 1989, n. 16, è così sostituito:

«Il Presidente della Giunta regionale dispone l'avvio delle procedure per l'effettuazione della revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane.

L'espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato dovrà avvenire entro il 1991. Le commissioni costituite con le modalità straordinarie di cui al comma 2 continuano a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei sostituti.».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 agosto 1989

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 10 agosto 1989, n. 27

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 22 giugno 1989 dove ha acquisito il n. 488 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Covolo, Da Dalt, Morandina e Berro;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 3^a in data 23 giugno 1989;
- La 3^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 29 giugno 1989, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Sante Perticarò, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 30 giugno 1989, n. 3004;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 5 luglio 1989;
- Il Commissario del Governo, con nota 31 luglio 1989, n. 9438/22612, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per l'artigianato.

(Il testo aggiornato dell'art. 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, unitamente alle scadenze e agli adempimenti relativi, viene pubblicato nella parte quarta del presente Bollettino, ndr).